



Taglio di Po, lì 28/02/2025

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

Oggetto: **Obbligo di polizza assicurativa beni strumentali aziendali - scadenza 31 marzo 2025**

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto che le imprese ubicate in Italia sono tenute a stipulare, **entro il 31 marzo 2025**, contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli **eventi catastrofali**.

Per eventi catastrofali si intendono:

- i sismi
- le alluvioni
- le frane
- le inondazioni
- le esondazioni.

Fattispecie non coperte da garanzia

Non sono quindi compresi gli incendi, gli atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose né quelli relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni catastrofali direttamente indotti dall'azione umana (per esempio, l'incauta costruzione di un manufatto in zona franosa).

Inoltre, i danni causati a terzi dall'evento catastrofale non sono compresi nell'assicurazione.

Imprese obbligate

L'obbligo di stipulare una polizza catastrofale si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese: **sono dunque esclusi i professionisti**.

Sono inoltre escluse dall'obbligo le imprese agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (ovvero l'applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità).

La polizza assicurativa

L'assicurazione contro i rischi derivanti da eventi catastrofali copre i danni diretti ai beni assicurati causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Oggetto di copertura sono i danni a:

- fabbricati
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali
- terreni.



Sono escluse le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

Inoltre, nel momento in cui si dovessero modificare i parametri di riferimento (nuovi investimenti aggiuntivi o trasferimento in altra zona dell'unità aziendale) occorre aggiornare la polizza.

Sanzioni

Non sono previste sanzioni dirette nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato dall'impresa. Tuttavia, la norma prevede che l'**inadempimento** dell'obbligo di assicurazione sia valutato ai fini dell'assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Osservazioni

La norma è rivolta indistintamente a tutte le imprese che posseggono beni strumentali, nessuna esclusa anche quelle che oggettivamente per tipologia di beni e per ubicazione sul territorio il rischio catastrofale è pressoché nullo.

Non è stato chiarito se nel momento in cui l'impresa in futuro intendesse accedere a sovvenzioni pubbliche sia sufficiente che al momento di presentazione della domanda abbia ottemperato all'obbligo assicurativo o se l'indagine dell'ente pubblico risalirà al 31 marzo 2025 con la conseguenza di negare l'accesso all'agevolazione laddove la polizza sui beni sia stata stipulata successivamente a tale data.

In considerazione della scadenza del termine del 31 marzo si suggerisce di contattare le proprie compagnie assicurative per acquisire preventivi di spesa al fine di ponderare idoneamente la scelta.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordialmente
Studio Duò e Associati